



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 165/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NOVA SUGHERETO  
SOCIETÀ COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE REGIONE”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A)  
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CO.RE.COM. CALABRIA CONTESTAZIONE N. 04/2017 - PROC. 60/17/MRM-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria, n. 2 del 22 gennaio 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante la delega al CO.RE.COM. Calabria della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. CONT/04/2017 del 12 aprile 2017, ha contestato alla società Nova Sughereto Società Cooperativa, fornitore del servizio di media audiovisivo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

in ambito locale “Rete Regione”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato l’obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso nelle settimane del 29 gennaio-4 febbraio 2017 e del 5-11 febbraio 2017, avendo il suddetto servizio di media audiovisivo trasmesso programmi per ore 11.25.43 durante la prima settimana ed ore 00.05.54 durante la seconda settimana monitorata (congiuntamente all’integrale replica di quanto trasmesso durante la prima settimana).

### **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto un’audizione, avvenuta in data 15 maggio 2017 nel corso della quale ha depositato memorie difensive. Il rappresentante della società cooperativa, riprendendo integralmente quanto esposto nella documentazione prodotta, ha dichiarato che a causa della grave crisi che attraversa l’intero comparto dell’emittenza radiotelevisiva locale calabrese e in particolare quello della società rappresentata e della conseguente impossibilità economica di continuare a corrispondere il canone di locazione per la sede utilizzata alla cooperativa Nova Sughereto, alcuni soci, a titolo personale, hanno acquisito, con concessione in comodato gratuito, nuovi locali nel mese di dicembre 2016. Il periodo monitorato e sottoposto a controlli dal CO.RE.COM si riferisce proprio alle date in cui è stato effettuato il trasloco della struttura e sono iniziati i trasferimenti delle apparecchiature nella nuova sede operativa. Il trasferimento, dai locali di Soverato (CZ) a quelli di San Sostene Marina (CZ), ha comportato complesse operazioni che hanno interessato l’intera struttura e tutta l’organizzazione tecnica con conseguenza sull’attività di controllo e monitoraggio della produzione editoriale per tutto il mese di febbraio. Oltre ai disagi del trasloco si sono verificati anche inconvenienti tecnici per cause esterne, non dipendenti e prevedibili in anticipo dal servizio di media, quali l’erogazione dell’energia elettrica insufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature nella nuova sede, che ha comportato continue interruzioni della programmazione televisiva e la reinstallazione del *software*. L’anomalia nella programmazione monitorata ed oggetto di contestazione è riconducibile all’inadeguata stabilizzazione della fornitura di energia elettrica, tuttora in corso di regolarizzazione, che ha comportato danneggiamenti al sistema trasmissivo.

La predetta società ha dichiarato che quanto occorso si è verificato in maniera involontaria e non intenzionale e che l’episodio risulta un momento isolato nel corso dell’attività pluriennale finora esercitata e la stessa garantisce di adottare tutte le misure per evitare il ripetersi dello stesso inconveniente.

Il CO.RE.COM. Calabria, pur riconoscendo lo spirito di collaborazione della suddetta società e la sua intenzione di adottare azioni per non incorrere in recidive, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni fornite e, con nota prot. n. 30884 del 18 luglio 2017, ha proposto all’Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale per la violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Dall'esame della documentazione versata in atti, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Calabria, questa Autorità non ritiene accoglibili le giustificazioni fornite dalla predetta società per insufficiente programmazione nel periodo sottoposto a controlli per il trasferimento delle apparecchiature presso una nuova sede e per le fluttuazioni di tensione della rete di alimentazione del sistema trasmissivo che hanno causato danneggiamenti alle apparecchiature. La violazione delle disposizioni normative non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società in quanto sul servizio di media audiovisivo grava la responsabilità sulla programmazione trasmessa e sull'obbligo di verifica della conformità alla normativa vigente.

Pertanto si conferma la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione delle emittenti a carattere comunitario, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione che tale condotta non ha comportato alcun significativo e indebito vantaggio economico.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media ha documentato che la violazione è stata causata da problematiche intrinseche relative al trasferimento della sede operativa e ha dichiarato che per il futuro intende adottare idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

#### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni della medesima fattispecie.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2015 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RILEVATO che ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS *«ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)»;*

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) somma pari a tre volte il minimo edittale della sanzione, secondo il principio del cumulo giuridico della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla Nova Sughereto Società Cooperativa, part. IVA 01524240791, con sede legale in via Giordano Bruno, n. 76, Soverato (CZ), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario “*Rete Regione*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) , al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 3, comma 7, allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 165/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 165/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi